

Circolare informativa – area tributaria

LA FINANZIARIA 2024

È stata pubblicata la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, in vigore dall'1.1.2024. Le novità fiscali sono contenute nell'art. 1, composto da 561 commi. Non sono moltissime le novità rilevanti dal punto di vista fiscale. D'altra parte il governo sta attuando la delega fiscale con vari decreti. Riportiamo i punti saliente contenuti anche in quelle disposizioni.

Welfare aziendale (commi 16 – 17)

Per il 2024 non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di € 1.000:

- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per ulteriori informazioni e per l'attuazione pratica potete rivolgervi al reparto paghe.

Imposta sostitutiva premi di produttività (comma 18)

Per il 2024 è applicabile l'imposta sostitutiva del 5% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente, a € 80.000.

Per ulteriori informazioni e per l'attuazione pratica potete rivolgervi al reparto paghe.

Canone RAI per uso privato (comma 19)

Per il 2024 il canone Rai per uso privato è stato ridotto da 90 € a 70 €.

Abolizione aliquota ridotta IVA 5% (comma 45)

Non è più applicabile l'aliquota IVA del 5% per alcuni prodotti, come per esempio prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile, latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, pannolini per bambini, per i quali ora vale l'aliquota del 10%, mentre per altri prodotti, come seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, vige l'aliquota del 22%. È stata estesa invece ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile ai pellet.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 52 -53)

Come ormai ogni anno è stata riproposta la rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).

Locazioni brevi con cedolare secca (comma 63)

La norma interviene esclusivamente sulle locazioni brevi (fino a 30 giorni – di solito a turisti – airb&b ecc). Pertanto per le "altre" locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l'aliquota del 21% (rispettivamente del 10% nei comuni ad alta intensità abitativa) per tutti gli immobili locati.

L'aumento dell'aliquota al 26% vale soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti; pertanto in caso di locazione breve di un solo appartamento, rimane applicabile l'aliquota del 21%. In presenza di più immobili concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca, il contribuente può scegliere liberamente a quale immobile applicare l'aliquota del 21%. Opzione per la cedolare secca viene esercitata direttamente in sede di stesura della dichiarazione dei redditi – se ne occupa pertanto Contracta.

Cessione immobile dopo lavori con superbonus - detrazione 110%

È stata introdotta una nuova fattispecie di plusvalenza tassabile: la cessione di un immobile ristrutturato con la detrazione del 110% entro 10 anni dalla fine dei lavori costituisce plusvalenza tassabile. La regola generale dei 5 anni pertanto in questa specifica fattispecie è stata aumentata a 10 anni. Sono previste poi le eccezioni (se abitato come prima casa) e le modalità di calcolo della plusvalenza.

Cessione beni a turisti provenienti da paesi extra-UE (comma 77)

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra-UE "privati" dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare. Fino ad ora era previsto che doveva trattarsi di acquisti di importo complessivo superiore a 155 €. Dal 1.2.2024 tale limite è ridotto a 70 €.

NB: il meccanismo dell'acquisto senza IVA per i turisti extra-UE è comunque abbastanza articolato e deve avvenire tramite la piattaforma digitale "Otello". Comporta un certo impegno, anche in termini di tempo. Contracta purtroppo non è in grado di assistervi nella gestione di Otello.

Rottamazione magazzino (commi 78 - 85)

È confermata l'introduzione della c.d. "rottamazione del magazzino" a favore degli esercenti attività d'impresa. Possono essere oggetto di "adeguamento" le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all'1.1.2023).

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

1. eliminazione delle esistenze iniziali.

In tal caso si procede all'eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi. La regolarizzazione prevede il versamento:

- dell'IVA determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto;
- dell'imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato;

2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse. L'adeguamento delle esistenze iniziali comporta l'aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in **2 rate di pari importo** entro il 30.6.2024 (versamento imposte sui redditi) ed il 30.11.2024 (2. acconto).

Ritenuta spese di recupero edilizio (comma 88)

Dal 1.3.2024 le banche saranno tenute ad applicare la ritenuta del 11% sui versamenti per i lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico (50% e 65%).

Tasse sui patrimoni all'estero: IVIE ed IVAFE (comma 91)

Dal 2024 gli immobili situati all'estero subiranno un aumento dell'IVIE dallo 0,76% all'1,06%. È altresì confermata la fissazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'IVAFA qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

Assicurazione obbligatoria per aziende (commi 101 – 111)

È introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici

ISCRO (commi 142 – 155)

È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare i predetti soggetti devono rispettare una serie di requisiti, tra i quali:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un'apposita domanda.

L'indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

Con ciò abbiamo terminato la panoramica sulle novità più importanti della finanziaria 2024. Nel seguito trovate alcune altre novità / conferme / modifiche:

Regime forfetario

Per quanto riguarda il regime forfetario non si rilevano novità quest'anno, ad eccezione dell'obbligo generalizzato, e cioè per tutti, di emettere fattura elettronica. Pertanto a partire dal 1.1.2024 non esiste più la (sola) fattura cartacea. È un obbligo annunciato da tempo e abbiamo già provveduto a contattare i nostri clienti per predisporre il software necessario.

Bonus mobili

Del bonus mobili possiamo beneficiare anche nel 2024, con importo massimo ridotto però da 8.000 € a 5.000 €. Le modalità rimangono le stesse.

Proroga detrazione eliminazione barriere architettoniche

La detrazione prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche vale fino al 31.12.2025.

Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia – 50% e risanamento energetico – 65%

Non vi sono novità in materia. Pertanto continua la possibilità di detrarre le spese di ristrutturazione edilizia fino ad un importo max. di 96.000 al 50%. Anche le spese per risparmio energetico (65%) possono essere detratte anche per il 2024. Le modalità rimangono le stesse – e noi approfittiamo per raccomandarci di informarsi bene prima di iniziare i lavori e di mantenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia.

Finanziamento “Sabatini”

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. “Sabatini-ter”

Varie:

Come nel 2023 anche per il 2024 non sono previsti tax credits per l’acquisto di beni strumentali. Continua però ad applicarsi il tax crediti “Industria 4.0”, pur con aliquote ridotte.

Non è prevista alcuna rivalutazione di beni aziendali.

Non vi è più la possibilità di privatizzare beni aziendali da parte di imprese individuali o società di persone o di capitali.

Per i medici è stato confermato il divieto di emettere fattura elettronica nei confronti dei pazienti privati (i cui dati devono essere comunicati tramite sistema STS)

Varie di inizio anno

Scaglioni IRPEF

Gli scaglioni e le percentuali IRPEF dal 2024 sono:

| reddito | Irpef |
|--------------------|-------|
| fino a 28.000 | 23% |
| da 28.000 a 50.000 | 35% |
| sopra 50.000 | 43% |

Limite utilizzo del contante

Il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore rimane invariato per il 2024 – € 5.000 (n.b. si può pagare al massimo un importo di 4.999,99 €!).

Tasso di interesse legale

Dal 01.01.2024 il tasso di interesse legale passa dal 5,00% al 2,50%.

Qui di seguito riportiamo l'evoluzione storica del tasso di interesse legale:

| dal | al | tasso interesse |
|------------|------------|----------------------------|
| 1942 | 16.12.1990 | 5% |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10% |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5% |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5% |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5% |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3% |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5% |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3% |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1% |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5% |
| 01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5% |
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1% |
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5% |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2% |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1% |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3% |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,8% |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05% |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,01% |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,25% |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,00% |
| 01.01.2024 | | 2,50% |

In base al tasso di interesse legale è determinato il valore dell'usufrutto e di conseguenza anche il valore della nuda proprietà. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

| Età del titolare del diritto di usufrutto | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 – 20 | 95,00 | 5,00 |
| 21 – 30 | 90,00 | 10,00 |
| 31 – 40 | 85,00 | 15,00 |
| 41 – 45 | 80,00 | 20,00 |
| 46 – 50 | 75,00 | 25,00 |
| 51 - 53 | 70,00 | 30,00 |
| 54 -56 | 65,00 | 35,00 |
| 57 – 60 | 60,00 | 40,00 |
| 61 – 63 | 55,00 | 45,00 |
| 64 – 66 | 50,00 | 50,00 |
| 67 - 69 | 45,00 | 55,00 |
| 70 – 72 | 40,00 | 60,00 |
| 73 – 75 | 35,00 | 65,00 |
| 76 – 78 | 30,00 | 70,00 |
| 79 – 82 | 25,00 | 75,00 |
| 83 – 86 | 20,00 | 80,00 |
| 87 – 92 | 15,00 | 85,00 |
| 93 – 99 | 10,00 | 90,00 |

Interessi moratori:

Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito. In base al decreto legge 231/2002 gli interessi sono dovuti in modo „automatico“, senza che il creditore debba mettere in mora il debitore.

L'ammontare è stabilito semestralmente per decreto del governo.

| anno | 1° semestre | 2° semestre |
|------|-------------|-------------|
| 2010 | 8,00% | 8,00% |
| 2011 | 8,00% | 8,25% |
| 2012 | 8,00% | 8,00% |
| 2013 | 8,75% | 8,50% |
| 2014 | 8,25% | 8,15% |
| 2015 | 8,05% | 8,05% |
| 2016 | 8,05% | 8,00% |
| 2017 | 8,00% | 8,00% |
| 2018 | 8,00% | 8,00% |
| 2019 | 8,00% | 8,00% |
| 2020 | 8,00% | 8,00% |
| 2021 | 8,00% | 8,00% |
| 2022 | 8,00% | 8,00% |
| 2023 | 10,50% | |

Per prodotti facilmente deteriorabili il tasso di cui sopra è aumentato di 4 punti percentuali.

Termini per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva

I termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. sono:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (fino al 2015 il quarto anno);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fino al 2015 il quinto anno), in caso di omessa dichiarazione.

Valgono pertanto i seguenti termini:

| Anno d'imposta | prescrizione | |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| | dichiarazione presentata | dichiarazione omessa |
| 2018 | 31.12.2024 | 31.12.2026 |
| 2019 | 31.12.2025 | 31.12.2027 |
| 2020 | 31.12.2026 | 31.12.2028 |
| 2021 | 31.12.2027 | 31.12.2029 |
| 2022 | 31.12.2028 | 31.12.2030 |

Limiti contabilità semplificata / ordinaria

Le disposizioni relative ai limiti per la tenuta della contabilità semplificata sono:

- € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il nostro reparto contabilità tiene monitorata la situazione dei nostri clienti.

Regime forfetario

È bene ricordare che l'applicazione del regime forfetario è soggetta ad una serie di requisiti da verificare costantemente. In particolare ad inizio anno bisogna controllare se si rispettano i requisiti previsti:

- volume di affari anno precedente non superiore a € 85.000;
- redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiore a € 30.000 nell'anno precedente;
- non essere soci di società di persone (snc, sas), di studio associato o di srl trasparente;
- non essere socio controllante di una srl, la quale opera nello stesso settore;
- non avere spese per collaboratori superiori a € 20.000 nell'anno precedente;
- essere fiscalmente residente in Italia.

Contracta esegue un controllo dei parametri ad inizio anno, ma non avendo sempre tutti i dati rilevanti è assolutamente necessario che ogni cliente che applica il forfetario faccia un'autoverifica dei requisiti prima di emettere la prima fattura nell'anno!

Contratti di locazione – termini per disdetta da parte del proprietario

Contracta, oltre alla consulenza e stesura di contratti di locazione offre ai suoi clienti il servizio di gestione degli stessi contratti. Tale servizio comprende il conteggio dall'adeguamento Istat (Astat) ogni anno, la comunicazione all'inquilino, il calcolo dell'imposta di registro e la predisposizione del mod. F24 per il pagamento nonché la valutazione della convenienza dell'opzione per la cedolare secca. Ovviamente tale servizio non può e non vuole prevedere una comunicazione di allerta per eventuale possibile disdetta del contratto entro i termini previsti. Sarebbe troppo oneroso, fuorviante e per di più controproducente. Se intende disdire un contratto di locazione, abitativo o commerciale, può mettersi in contatto col nostro studio al fine di ricevere la giusta consulenza ed essere "accompagnato" per le formalità ed i termini da rispettare.

La disdetta di un contratto di locazione è disciplinata in modo molto rigoroso dalla legge.

Di seguito diamo una breve sintesi dei termini da rispettare.

Contratto di locazione abitativo – appartamento:

contratto "normale" (ex ecquo canone) – anni 4+4

Il contratto può essere disdetto alla prima scadenza (dopo 4 anni) con preavviso di 6 mesi soltanto in determinati casi*. Una disdetta senza "giusta causa" può avvenire soltanto dopo 8 anni, sempre con preavviso di 6 mesi.

Contratto agevolato – anni 3 + 2

Il contratto può essere disdetto alla prima scadenza (dopo 3 anni) con preavviso di 6 mesi soltanto in determinati casi*. Una disdetta senza “giusta causa” può avvenire soltanto dopo 5 anni, sempre con preavviso di 6 mesi. Dopodiché il contratto si proroga automaticamente sempre di 2 anni e può essere disdetto con preavviso di 6 mesi ad ogni scadenza.

Contratto commerciale – anni 6 + 6

Il contratto può essere disdetto alla prima scadenza (dopo 6 anni) con preavviso di 12 mesi soltanto in determinati casi*. Una disdetta senza “giusta causa” può avvenire soltanto dopo 12 anni, sempre con preavviso di 12 mesi.

Contratto commerciale per immobili per attività alberghiera – anni 9 + 9

Il contratto può essere disdetto alla prima scadenza (dopo 9 anni) con preavviso di 18 mesi soltanto in determinati casi*. Una disdetta senza “giusta causa” può avvenire soltanto dopo 18 anni, sempre con preavviso di 18 mesi.

*Le motivazioni per la disdetta dal contratto di locazione alla prima scadenza da parte del locatore sono

1. Il locatore intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o per un suo uso professionale. Oppure per l'uso professionale da parte di un membro della famiglia entro il secondo grado;
2. Il locatore intende destinare l'immobile all'esercizio di finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative assistenziali, culturali o di culto. In tale caso il locatore deve offrire al conduttore un altro immobile idoneo;
3. Se il conduttore ha piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo. Deve essere però nello stesso comune, il locatore può chiedere la disdetta anticipata;
4. Qualora l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito. O del quale debba esserne assicurata la stabilità e la permanenza;
5. Qualora l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione (demolizione o trasformazione per realizzare nuove costruzioni);
6. Qualora il conduttore non occupi continuativamente l'immobile, senza giustificato motivo;
7. Il locatore intende vendere l'immobile a terzi, e non ha altre proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione (nella lettera di disdetta deve essere indicata la motivazione che giustifica la disdetta anticipata)

La disdetta deve avvenire con lettera r/r e deve raggiungere il locatario entro i termini di preavviso previsti dalla legge (o dal contratto). Se la S.V volesse dar corso alla disdetta di un contratto abitativo deve attivarsi almeno 7 mesi prima della scadenza, per un contratto commerciale almeno 13 mesi prima.

Costi chilometrici - tariffe ACI:

Le tariffe ACI per i costi chilometrici devono essere usate per addebitare l'uso della propria macchina da parte di un dipendente o di un amministratore / soci nei confronti dell'impresa. Per automezzi fino a 17 CF (se a benzina) rispettivamente fino a 20 CF (se diesel) si devono usare le tariffe specifiche predisposte per ogni singola vettura. Per automezzi oltre 17 CF rispettivamente 20 CF si possono invece usare le tariffe aggiornate a settembre dell'anno passato e per comodità qui riportate.

| Chilometri annui | €/KM per mezzi a benzina | €/KM per mezzi con motore diesel |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| fino a 5.000 Km/annui | 0,95992 | |
| fino a 10.000 Km/annui | 0,65809 | 0,68553 |
| fino a 15.000 Km/annui | 0,55748 | 0,55856 |
| fino a 20.000 Km/annui | 0,50717 | 0,49508 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| fino a 25.000 Km/annui | 0,47699 | |
| fino a 30.000 Km/annui | 0,45686 | 0,43160 |
| fino a 35.000 Km/annui | 0,44249 | |
| fino a 40.000 Km/annui | 0,43171 | 0,39986 |
| (tabella fino a 100.000 Km) | | |

Tutte le tariffe vedi aci.it.

Le tabelle vengono aggiornate 2 volte all'anno (marzo e settembre).

Per ulteriori chiarimenti siamo a Vostra disposizione.

Merano, gennaio 2024

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it